

Iper-ammortamenti: proposta revoca vincolo produzione dei beni nei Paesi UE

Gli iper-ammortamenti ex L. 199/2025 saranno riconosciuti per i beni agevolati a **prescindere** dal luogo di **produzione**, considerato che sarà eliminato il requisito della produzione in Ue o See.

Lo ha annunciato il Vice Ministro dell'Economia e delle finanze, Maurizio Leo, nel corso della Videoconferenza svoltasi il 5 febbraio.

Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

- **beni materiali e immateriali 4.0** strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione** di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

L'art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabilisce che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, devono essere:

- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- **prodotti** in uno degli Stati membri dell'**Unione europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo **spazio economico europeo**.

Il luogo di produzione del bene, secondo l'attuale disposizione normativa, è quindi un requisito fondamentale per l'accesso all'agevolazione.

La **bozza del DM** attuativo degli iper-ammortamenti, che è stata già inviata dal MIMIT al MEF, aveva meglio disciplinato il requisito del vincolo territoriale legato alla produzione dei beni.

In tale bozza, era previsto che per i **beni materiali** (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese avrebbero dovuto dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l'ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all'art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Per i beni immateriali 4.0, la bozza del DM prevedeva una dichiarazione attestante l'**origine del software**, resa dal produttore o licenziante ex DPR 445/2000 contenente:

- l'indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell'architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
- l'attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell'Ue o See;
- l'indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell'origine.

Viste le numerose **problematiche** emerse in relazione a tale requisito, sono state messe sul tavolo diverse ipotesi per modificare il vincolo territoriale legato alla produzione dei beni.

Secondo quanto affermato dal Vice Ministro Leo, la prima ipotesi era quella di applicare la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti fatti nell'ambito dei Paesi del **G7**. Anche in tal caso erano tuttavia presenti alcune controindicazioni, per cui era stato ipotizzato di estendere anche ai Paesi dell'unione doganale. Alcuni Paesi sarebbero comunque stati esclusi, come ad esempio Corea, Taiwan etc.

Il Viceministro ha quindi annunciato che si sta lavorando con l'obiettivo di **eliminare** questa **limitazione territoriale**, facendo in modo che indipendentemente da dove viene effettuato l'investimento, quindi se avviene anche al di fuori di quello che è il perimetro dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, l'investimento potrà fruire dell'iperammortamento. Secondo quanto affermato da Leo, tale misura dovrebbe essere inserita "**nel prossimo provvedimento legislativo**".

Va da sé che il **DM attuativo**, che, stando all'art. 1 comma 433 della L. 199/2025, avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, quindi già entro fine gennaio, non sarà ragionevolmente emanato fintanto che non sarà effettivamente approvata tale modifica normativa, con relativo recepimento e adattamento delle disposizioni attuative dell'agevolazione.

Secondo il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Elbano **de Nuccio**, è positivo l'annuncio del Viceministro Maurizio Leo sull'eliminazione del requisito correlato alla provenienza geografica dei beni strumentali agevolabili, ma sarebbe necessario anche **semplificare le procedure**, magari riducendo da tre a due le comunicazioni previste, e rendere strutturale l'incentivo, anche oltre il 30 settembre 2028.

(MF/ms)